

Circolare per il Cliente 9 marzo 2020

IN BREVE

È stato definito nella tarda serata di sabato 7 marzo, e pubblicato domenica 8 in Gazzetta Ufficiale n. 59, il [D.P.C.M. 8 marzo 2020](#) – i cui effetti sono già in vigore – che prevede **nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**. Introdotta importanti restrizioni su tutto il territorio nazionale, cui si aggiungono misure ancora più imperative per le zone a maggiore tasso o rischio di contagio. Effettuiamo una prima analisi delle disposizioni, cercando di valutarne la portata e le concrete modalità attuative.

SOMMARIO:

- [PREMESSA](#)
- [LE MISURE VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE](#)
- [LE MISURE PIÙ RESTRITTIVE PER LE AREE MAGGIORMENTE CONTAGIATE](#)
- [DECORRENZA E DURATA DELLE DISPOSIZIONI](#)
- [SOGGETTI PREPOSTI AI CONTROLLI E SANZIONI](#)
- [CONCLUSIONI](#)

Premessa

Cambia l'approccio alla politica di contenimento del Coronavirus; che la situazione fosse dinamica era risultato evidente a tutti, sin dall'insorgere dell'emergenza. Parimenti, è ora tristemente evidente che le prime misure adottate non siano state sufficienti a contrastare efficacemente il diffondersi del contagio.

Nella notte tra sabato e domenica le misure di prevenzione sono state integralmente riviste: non più una zona rossa (Lodi, ecc.) strettamente sorvegliata, una zona gialla con alcune restrizioni e nessuna previsione per il resto del Paese, bensì **l'individuazione di misure valide per l'intero territorio nazionale, e l'individuazione di una ampia zona nella quale le disposizioni si fanno ancora più stringenti.**

E' noto comunque che l'Umbria nostro territorio non si trova nelle zone di cui al decreto n.59 del 08.03.2020 ed è consentita la libera circolazione a differenza della zona circoscritte quali "regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verban-CusioOssola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia," dove non è consentita la circolazione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute".

Siamo comunque coscienti che mantenendo la dovuta calma e tranquillità riusciremo a svolgere il nostro lavoro senza che la paura o il panico di contrarre il virus, pervada i nostri pensieri.

Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = P. Iva e C. F. 02416950547

**Via A. Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: info@studiopulcinelli.it**



Pulcinelli

Le misure valide su tutto il territorio nazionale

Da nord a sud, isole comprese, la lotta al Coronavirus si combatte preliminarmente cercando di limitare i contatti sociali e gli spostamenti.

- Le misure a seguire sono valide su tutto il territorio nazionale (art. 2 del D.P.C.M. 8 marzo 2020). Si precisa che il decreto, cui si rimanda, prevede ulteriori disposizioni di carattere sanitario (es. visite in carcere, funzioni religiose, ecc.), ma in questa sede ci limiteremo a riportare le indicazioni che, direttamente o indirettamente, hanno a che fare con le attività economiche.

Attività cui viene imposto lo STOP

- Attività ed esercizi che per loro natura comportano l'aggregazione di persone.
In caso di violazione l'attività sarà sospesa:

- - pub;
 - scuole di ballo;
 - sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
 - discoteche e locali assimilati;
- Attività di convegnistica e congressuale, di ogni genere.
- Manifestazioni, eventi e spettacoli di tutti i tipi, compresi cinema e teatri, musei e luoghi culturali.

Attività consentite, ma con previsioni specifiche

Seguire quanto previsto da decreto, il quale testualmente prevede:

“..f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori”.

- **Ristorazione e bar:** possono restare aperti, senza vincolo di orario, ma con obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra gli avventori; in caso di violazione la sanzione prevista consiste nella **sospensione dell'attività**.

Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A. Vivaldi 99 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 - 075/8004735 - Fax 075/8002480
E.Mail: info@studiopulcinelli.it



Pulcinelli

- **Esercizi commerciali in genere:** possono restare aperti, ma con **raccomandazione** di adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra i visitatori. In questo caso, si tratta di una raccomandazione, che non prevede una specifica sanzione in caso di violazione.
- **Strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non:** devono definire, tramite la direzione sanitaria, le condizioni di accesso alle strutture stese, adottando le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

I rapporti con il personale dipendente

- **Lavoro agile ex artt. da 18 a 23 della [legge 22 maggio 2017, n. 81](#)** applicabile a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza di accordi individuali; gli obblighi di informativa di cui all'[art. 22](#) della legge 22 maggio 2017, n. 81 possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione che viene messa a disposizione sul sito INAIL;
- **raccomandazione di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie**, qualora sia possibile.

Resta ovviamente fermo il fatto che i **soggetti posti in quarantena, o positivi al virus, hanno divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora**, e quindi in alcun caso potranno recarsi al lavoro.

Altre disposizioni vavevoli su tutto il territorio nazionale

- Sospensione dei servizi per infanzia e scuole di ogni ordine e grado, Università e ogni altra attività formativa fatte salve alcune eccezioni, quali i corsi connessi all'esercizio di professioni sanitarie. Chiaramente è permessa la prosecuzione della formazione a distanza. Sospesi anche i viaggi di istruzione, gemellaggi, ecc.
- Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, tranne che negli impianti sportivi a porte chiuse o all'aperto, ma senza pubblico. In tal caso, spetta alle associazioni e società sportive effettuare controlli medici, a mezzo di personale proprio, idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano, e fermo restando il rispetto della distanza di un metro tra le persone.

Le misure più restrittive per le aree maggiormente contagiate

Come si è detto in premessa, la cd. "zona rossa" come sin qui conosciuta non esiste più.

Viene invece definita un'area, molto più ampia, nella quale valgono **tutti i divieti previsti su base nazionale**, come sopra riportati, e **specifiche ulteriori disposizioni, più restrittive**.

Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = P. Iva e C. F. 02416950547

Via A. Vivaldi 99 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Tel. 075/8004718 - 075/8004735 - Fax 075/8002480

E.Mail: info@studiopulcinelli.it



Pulcinelli

L'area di maggiore sorveglianza è così composta:

- intera regione Lombardia;
- province di:
 - Modena,
 - Parma,
 - Piacenza,
 - Reggio nell'Emilia,
 - Rimini,
 - Pesaro e Urbino,
 - Alessandria,
 - Asti,
 - Novara,
 - Verbano-Cusio-Ossola,
 - Vercelli,
 - Padova,
 - Treviso,
 - Venezia.

Quanto alle limitazioni, viene previsto:

- l'obbligo di **“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”**;

• La disposizione, appare evidente, è alquanto generica, ma fornisce un indirizzo inequivocabile. Pare di intendere che gli spostamenti lavorativi siano comunque consentiti (e quindi anche gli spostamenti da e per il lavoro, il trasporto merci, la produzione); ciò appare in linea con la *ratio* del provvedimento, che è quella di **annullare gli spostamenti non indispensabili**; essendo l'area interessata molto estesa, è evidente che se fosse vietato recarsi al lavoro l'intero tessuto produttivo si fermerebbe.

In merito alla concreta messa in opera dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”, ovvero la nuova ed estesa “zona rossa”, il Ministero dell'Interno ha fornito le prime indicazioni ai Prefetti con una [nota](#) diffusa nella serata di domenica 8 marzo.

• Gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute potranno essere attestati mediante auto-dichiarazione, che potrà essere resa anche nell'immediatezza del controllo attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte a quarantena o risultate positive al virus.

- l'obbligo di **chiusura degli impianti nei comprensori sciistici**;

Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale

Rif. Fisc.: “Pulcinelli - Studio Associato” = P. Iva e C. F. 02416950547

Via A. Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480

E.Mail: info@studiopulcinelli.it



Pulcinelli

- l'obbligo di introduzione per gli **eventi sportivi** delle stesse limitazioni previste per l'area nazionale, ma in questo caso ad essere consentiti, nelle medesime misure di sicurezza, sono **solo** le sedute di allenamento degli **atleti professionisti** e **atleti di categoria assoluta** che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali;
- la **raccomandazione ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie**;
- la **sospensione** delle manifestazioni organizzate, degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
- la **chiusura di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, musei, luoghi culturali**;
- la **chiusura di** scuole di ogni ordine e grado;
- la **sospensione di** congressi e **ogni forma aggregativa**.

-
- Per ristorazione, negozi e grande distribuzione vengono stabilite norme particolari
-

Tali norme sono le seguenti:

- attività di ristorazione e bar permesse **esclusivamente dalle 6.00 alle 18.00**, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per il rispetto della distanza di sicurezza di un metro tra gli avventori. In caso di violazione l'attività viene sospesa;
- negozi (attività commerciali): l'attività deve essere organizzata in modo tale da consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli avventori. **Se ciò, per le caratteristiche del locale, non può essere rispettato, le attività devono restare chiuse**. In caso di violazione l'attività viene sospesa;
- **centri commerciali** (medie e grandi strutture di vendita, esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati) **chiusi nelle giornate festive e prefestive**. Nei giorni feriali, l'esercente deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza di un metro, pena la sospensione dell'attività;
- **sfuggono alla chiusura nei giorni festivi e prefestivi farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza, pena la sospensione dell'attività**;
- **chiusi** palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Decorrenza e durata delle disposizioni

Secondo quanto previsto dall'[art. 5](#) del D.P.C.M., le disposizioni del decreto producono effetto **dall'8 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020**; resta, curiosamente, una diversa data di riferimento per quanto riguarda le scuole (ferma al 15 marzo 2020), ma viene anche fatto salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'[art. 3, comma 2](#), del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19). Il quadro d'insieme, pertanto, è quello qui definito, ma diversi provvedimenti possono essere assunti anche a livello locale.

Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = P. Iva e C. F. 02416950547

Via A. Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480

E.Mail: info@studiopulcinelli.it



Pulcinelli

Soggetti preposti ai controlli e sanzioni

Il rispetto delle disposizioni è demandato al Prefetto territorialmente competente, che si avvale del possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze armate.

Ferme restando le sanzioni specifiche, quali la sospensione dell'attività nei casi sopra riportati, viene altresì previsto che **salvo che il fatto costituisca più grave reato**, il mancato rispetto degli obblighi imposti dal decreto è punito dall'art. 650 del codice penale, ovvero con l'**arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a duecentosei euro**.

Conclusioni

In conclusione, l'Italia si ferma, o quasi. Ancora una volta, inevitabilmente, a pagare lo scotto maggiore sarà il settore turistico ricettivo, costretto all'immobilismo fino a nuovo ordine. Per quanto riguarda le attività economiche in genere, invece, forte è l'impatto su tutte le strutture che generano aggregazione, costrette alla chiusura o comunque a forti limitazioni su tutto il territorio nazionale. Per tutte le altre, resta da comprendere esattamente come debba essere interpretata la locuzione "**comprovabili esigenze lavorative**", mentre si deve dare conto e sottolineare l'invito a far fruire ferie e permessi al personale dipendente, di tutto il territorio nazionale, indicazione che probabilmente evidenzia come non sia possibile far fronte all'emergenza con misure a sostegno del reddito, vista l'estensione dell'area interessata alle misure più restrittive, e visto che la problematica ha ormai investito l'intera nazione.

Riferimenti normativi:

- [D.P.C.M. 8 marzo 2020](#);
- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, artt. [2](#) e [3](#)
- Ministero dell'Interno, [Comunicato Stampa 8 marzo 2020](#)
- [Bozza modulo autocertificazione per transito in zona rossa](#)

Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = P. Iva e C. F. 02416950547
Via A. Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: info@studiopulcinelli.it